

COMUNE DI SONDRIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) PERIODO 2 ANNI (PRESUNTO 1° OTTOBRE 2025 – 30 SETTEMBRE 2027)

ART. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

- 1.1 Oggetto del presente capitolato è l'affidamento del servizio Tirocini di Inclusione Sociale (d'ora innanzi anche solo TIS) per soggetti in carico al servizio sociale professionale dell'Ambito Territoriale Sociale di Sondrio e/o ai servizi socio-sanitari e sanitari competenti, che siano residenti nell'Ambito territoriale di Sondrio. Il servizio si articola nella collaborazione tra Ufficio di Piano - Servizio Sociale di Base (di seguito UdP o Comune di Sondrio, in qualità di ente capofila) ed aggiudicatario per la promozione e la gestione di Tirocini di Inclusione Sociale, nel rispetto delle Norme generali approvate dall'Ambito territoriale di Sondrio (Allegato 1: Norme generali vigenti al momento della approvazione del presente capitolato, approvate dalla Assemblea dei Sindaci nella seduta del 09/07/2025) e secondo i principi, i punti di attenzione e le garanzie descritte nel documento denominato "*Progetto Impresa Solidale – Linee guida (ver. 2.0 mar. 2021)*" (Allegato 2: in breve "Linee Guida TIS 2021").
- 1.2 Gli allegati di cui al punto precedente - e successivi analoghi documenti vigenti tempo per tempo - sono una raccolta di elementi che orientano procedure e comportamenti professionali e organizzativi a cui l'Ufficio di Piano (d'ora innanzi solo "UdP") si atterrà e che l'aggiudicatario s'impegna a garantire nella gestione del servizio TIS.
- 1.3 Il servizio rientra tra i servizi specificati al CPV 85312000-9 - Servizi di assistenza sociale senza alloggio.
- 1.4 Orientamento cardine dell'UdP è la promozione di interventi d'inclusione per soggetti in condizioni di disabilità, emarginazione, svantaggio lavorativo, sociale e culturale. I TIS sono, in tal senso, strumenti di inclusione, apprendimento personalizzato e impegno sociale. Il percorso, costruito sulle esigenze specifiche di ogni singola persona, si sviluppa con tempi, modalità e obiettivi condivisi e sostenibili, definiti in un progetto di inserimento individualizzato. Le attività previste nell'ambito dei TIS non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo.
- 1.5 La gestione dei TIS è realizzata dalla collaborazione tra UdP ed ente aggiudicatario attraverso referenti tecnici specifici individuati da ciascuna organizzazione referente (assistente sociale afferente all'UdP e tutor afferente all'aggiudicatario) che progettano, attivano, monitorano in itinere e verificano gli esiti degli interventi proposti.
- 1.6 Il servizio si attua attraverso iniziative di inserimento presso cooperative sociali, aziende private, associazioni ed enti pubblici o privati operanti sul territorio, tramite stipula, da parte dell'UdP, di apposite convenzioni/accordi.
- 1.7 L'aggiudicatario dovrà garantire l'attivazione dei TIS a partire dalle proposte dell'UdP ed elaborando, di concerto con gli assistenti sociali, con i Comuni/UdP e con il beneficiario, interventi adeguati che valorizzino le potenzialità delle persone inserite.
- 1.8 In via sperimentale sarà attivato un servizio di valutazione dell'occupabilità per l'inserimento sociale e/o lavorativo di persone con disabilità e/o svantaggio, che consiste nell'accompagnamento alla definizione del potenziale di occupabilità di persone segnalate dal servizio sociale e, se ritenuto possibile e opportuno, di supporto e orientamento alla partecipazione alle misure previste dalle politiche attive del lavoro. Con particolare riferimento alle persone con disabilità, il servizio deve attenersi a caratteri teorici, il più obiettivi possibili con la possibilità di utilizzare il linguaggio ICF, in linea con il decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62.
- 1.9 Ad integrazione dei TIS e della prestazione sperimentale di cui al punto precedente, il progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara potrà evidenziare interventi aggiuntivi ed innovativi,

che il soggetto propone e garantisce, se del caso, di essere in grado di attivare senza oneri aggiuntivi a carico dell'UdP.

- 1.10 L'Ambito Territoriale Sociale di Sondrio è composto dai seguenti 22 Comuni: Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piaveda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre di S. Maria e Tresivio.
- 1.11 Il servizio si svolgerà nel territorio dei suddetti 22 comuni dell'Ambito territoriale sociale di Sondrio presso i contesti che ospitano i tirocinanti (soggetti ospitanti) e negli uffici del servizio Interventi sociali del Comune di Sondrio, con prevalenza del territorio del Comune di Sondrio (Codice NUTS: ITC44).

ART. 2 – OBIETTIVI DEI TIS E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

- 2.1 L'aggiudicatario dovrà garantire l'effettuazione dei TIS, sulla base del progetto presentato in sede di gara e in ragione delle segnalazioni dell'Ufficio di Piano.
- 2.2 I destinatari dei TIS sono persone con disabilità o in situazione di grave svantaggio, che si trovano nelle seguenti condizioni: soggetti in carico dal servizio sociale professionale dell'Ambito Territoriale e/o dai servizi socio-sanitari e sanitari competenti, residenti nell'Ambito territoriale di Sondrio, in età lavorativa sulla base delle normative vigenti e inoccupati o disoccupati di lunga durata.
- 2.3 I TIS possono essere utilizzati in favore di beneficiari dell'Assegno di Inclusione (AdI) o di individui in simili condizioni di disagio socio-economico che non risultano attivabili al lavoro nell'ambito del Patto per l'Inclusione Sociale (PaIS). Le indennità correlate ai TIS non rilevano ai fini del reddito per la verifica del diritto o dell'importo dell'Assegno di Inclusione.
- 2.4 I beneficiari AdI che avviano il TIS non sono tenuti a presentare l'AdI-Com esteso (a differenza dei tirocini formativi e di orientamento che sono attivabili dai servizi per il lavoro nell'ambito del Patto di Servizio Personalizzato). I case manager dovranno sempre inserire il TIS in GePI tra i sostegni erogati nell'ambito del PaIS. In questo modo sarà possibile comunicare automaticamente ad INPS che si tratta di tirocinio sociale ed evitare la sanzione per mancata presentazione dell'AdI-Com esteso.
- 2.5 L'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare ogni attivazione e variazione di TIS al Comune di Sondrio e a fatturare separatamente le prestazioni relative ai TIS per beneficiari AdI o di individui in simili condizioni di disagio socio-economico, secondo le modalità specificate all'articolo 5.16.
- 2.6 Il TIS è finalizzato al superamento di situazioni di svantaggio, che condizionano l'autonomia del soggetto, con particolare riferimento all'acquisizione o al mantenimento e comunque alla valorizzazione di abilità relazionali, sociali e operative.
- 2.7 Il TIS, in attuazione agli obiettivi specifici declinati nel progetto personalizzato, prevede:
 - **Inclusione sociale:** interventi finalizzati all'acquisizione o al mantenimento di abilità relazionali. Le esperienze proposte sono attivate in particolare quando le fragilità della persona soggetto non consentono l'inserimento a pieno titolo nel mondo produttivo, ma rendono comunque praticabile la permanenza della persona in un contesto lavorativo, al fine di mantenere una rete di relazioni e situazioni che le permettano di migliorare la propria autostima e il proprio senso di autoefficacia.
 - **Autonomia della persona:** interventi finalizzati all'acquisizione o al mantenimento di abilità socio – occupazionali. Le esperienze proposte sono finalizzate alla verifica, allo sviluppo e al miglioramento delle competenze operative e dell'autonomia, orientata a far apprendere le regole proprie del mondo del lavoro e a un graduale adattamento ad esse.
 - **Ri-abilitazione:** interventi finalizzati al raggiungimento o al mantenimento di un maggior benessere personale. Le esperienze proposte sono finalizzate allo sviluppo e al miglioramento delle competenze operative e relazionali, al fine di promuovere il benessere della persona.
- 2.8 Per l'attivazione di ogni singolo tirocinio di inclusione vengono predisposti una convenzione ed un progetto personalizzato utilizzando apposita modulistica, sottoscritti da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (tirocinante o chi lo rappresenta, soggetto ospitante e soggetto

promotore) nonché dal servizio pubblico che ha in carico la persona, se diverso dal soggetto promotore o ospitante.

- 2.9 Nel progetto personalizzato deve essere motivata la ragione dell'attivazione del tirocinio di inclusione in relazione alle effettive esigenze del tirocinante tramite valutazione redatta e controfirmata dall'ente che ha in carico la persona.
- 2.10 La gestione del TIS è di competenza dell'Ufficio di Piano che si avvale delle competenze dell'aggiudicatario del servizio per la promozione, l'affiancamento e il monitoraggio dei singoli interventi.
- 2.11 L'attuazione dei progetti individualizzati attivati su segnalazione di servizi specialistici prevede l'impegno da parte degli operatori dei servizi stessi a seguire in modo ravvicinato e continuativo i soggetti in carico.
- 2.12 L'esperienza non si connatura come strumento di inserimento lavorativo e non costituisce per il soggetto ospitante alcun vincolo di assunzione. I destinatari dei percorsi non acquisiscono alcun diritto di ordine giuridico o economico.
- 2.13 L'attivazione del T.I.S prevede:
 - a. la valutazione del caso da parte degli operatori del servizio sociale di base e/o dei servizi specialistici;
 - b. la segnalazione del caso all'Ufficio di Piano tramite apposita scheda con proposta di attivazione di T.I.S indicandone la tipologia;
 - c. la valutazione dalla candidatura da parte dell'apposita équipe formata da assistenti sociali e da almeno un referente dell'ente affidatario.
 - d. l'attivazione di una fase di conoscenza;
 - e. la predisposizione di un progetto personalizzato;
 - f. l'individuazione di un contesto di inserimento adeguato alle necessità personali;
 - g. l'autorizzazione all'attivazione del T.I.S da parte del Responsabile dell'Ufficio di piano;
 - h. la predisposizione della convenzione tra Ufficio di Piano e Soggetto Ospitante;
 - i. la sottoscrizione di convenzione tra Ufficio di Piano e Soggetto Ospitante e eventuale soggetto proponente;
 - j. la sottoscrizione di progetto di inserimento da parte del beneficiario, del Responsabile dell'Ufficio di piano e del legale rappresentante del Soggetto Ospitante e eventuale soggetto proponente, con indicazioni relative alla tipologia di intervento, al nominativo del Tutor, alla sede di inserimento, al settore, all'attività, alla durata ed articolazione dell'impegno ed agli obiettivi;
 - k. l'accompagnamento da parte del Tutor nelle fasi esperienziali attivate;
 - l. il monitoraggio dei progetti personalizzati, la eventuale chiusura degli stessi e la rendicontazione degli interventi;
 - m. la predisposizione, compresa la revisione e l'aggiornamento, di tutte le comunicazioni e la modulistica relative alle diverse fasi di intervento, attività tutte ricomprese nella funzione di coordinamento operativo.
- 2.14 Come indicato all'art. 1, punto 1.7, oltre al servizio TIS è prevista anche l'attivazione di un servizio sperimentale per la valutazione dell'occupabilità rivolto a persone che, sulla base delle informazioni acquisite, non presentano sufficienti autonomie per attivarsi nella ricerca del lavoro o nell'interlocazione con i servizi accreditati per i servizi al lavoro che gestiscono attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, e supporto alla ricollocazione professionale. Per queste persone, su segnalazione del servizio sociale, potrà essere attivato un percorso di accompagnamento con una persona esperta di politiche attive per il lavoro e comunque con pregresse competenze nell'area psico-socio-educativa, che favorisca l'analisi del potenziale di occupabilità della persona, la scelta della misura disponibile più idonea per l'avvicinamento al mondo del lavoro ovvero, in alternativa, per la costruzione condivisa con la persona e l'assistente sociale di un programma di inclusione sociale. L'occupabilità è qui intesa non solo come requisito psico-fisico legato allo svolgimento di una determinata mansione, ma interazioni tra più dimensioni personali e contestuali rilevanti per individuare le condizioni di adattabilità tra persona e lavoro. Con particolare riferimento alle persone con disabilità, il servizio deve attenersi a caratteri teorici, il più obiettivi possibili, con la possibilità di utilizzare il linguaggio ICF, in linea con il decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 in materia di *"Definizione della condizione di disabilità, della*

valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato" che prevede, nel "procedimento di valutazione, l'utilizzo di strumenti descrittivi con particolare riferimento all'attività e alla partecipazione della persona, in termini di capacità dell'ICF".

- 2.15 Ad integrazione delle attività sopra indicate, l'aggiudicatario dovrà in ogni caso garantire l'espletamento di tutte le attività eventualmente proposte in sede di gara.

ART. 3 - PROGETTO DI GESTIONE E FASI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 3.1 Il progetto da presentarsi in fase di gara dovrà in particolare contenere, con le modalità meglio specificate nel bando di gara:
- una proposta di gestione dei TIS caratterizzata da elementi di economicità e miglioramento della qualità, indicante criteri e modalità operative, specificazione delle risorse umane, economiche e strumentali utilizzate, attivazione delle reti e delle collaborazioni;
 - una proposta di articolazione complessiva di detti interventi che evidenzii la capacità di attuare una gestione interna unitaria e coordinata degli interventi, di garantire la formazione, l'aggiornamento e la supervisione del personale, di gestire le modalità di collaborazione con altri enti, nonché di controllo della qualità e di verifica dei risultati;
 - una proposta di gestione dell'attività di valutazione dell'occupabilità che evidenzii le professionalità e competenze messe in campo, la strutturazione del percorso proposto, la capacità, l'eventuale collaborazione con altri enti e gli strumenti adottati per la programmazione individualizzata e la verifica dei risultati;
 - una proposta in merito a eventuali interventi aggiuntivi ed innovativi, quali spunti e stimoli in vista di uno sviluppo e un miglioramento futuri del servizio.
- 3.2 L'esecuzione del contratto comporterà le seguenti fasi:
- a) passaggio di consegne: una fase di passaggio di consegne, da concludersi entro un mese dall'inizio del contratto, tra il/i responsabile/i e i tutor dell'aggiudicatario e il/i referente/i individuati dall'Ufficio di Piano;
 - b) per i nuovi casi che verranno presi in carico dopo la suddetta fase di passaggio di consegne, l'aggiudicatario dovrà garantire l'avvio dell'attività di tutoraggio entro 10 giorni lavorativi dall'attivazione dei TIS;
 - c) successiva verifica e progettazione periodica mediante incontri con i referenti dell'UdP.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

- 4.1 Il periodo di riferimento del presente appalto è di **due anni** con decorrenza presunta dal 1° ottobre 2025 e quindi scadenza presunta il 30 settembre 2027. La decorrenza effettiva – comunque da inizio mese - verrà indicata nel provvedimento di aggiudicazione, ferma restando la durata complessiva di cui sopra.
- 4.2 Ai sensi dell'art. 76, comma 6, d.lgs. 36/2023, il Comune di Sondrio si riserva la facoltà di affidare al medesimo Operatore Economico nuovi servizi consistenti nella ripetizione del servizio affidato che dovranno risultare analoghi o comunque conformi al progetto di base di cui al presente capitolato, per massimo **ulteriori 2 anni** e quindi, nell'ipotesi di decorrenza di cui sopra, fino al 30 settembre 2029. In tal caso le attività verranno concordate con il servizio sociale con le seguenti modalità:
- il Comune di Sondrio comunicherà con preavviso di almeno due mesi l'intenzione di avvalersi della presente facoltà;
 - il Comune di Sondrio si riserva la facoltà di richiedere all'Operatore Economico la presentazione di un nuovo progetto organizzativo ed educativo, che dovrà pervenire entro un mese dalla ricezione della comunicazione dell'intenzione di avvalersi della facoltà di ripetizione, da aggiornare in base ad eventuali sopravvenute esigenze normative, agli esiti dell'esperienza effettuata, ai bisogni presentati dal beneficiario e/o dalla sua famiglia, dal territorio, alle criticità rilevate o in relazione a specifiche richieste del servizio sociale, in linea di massima nell'ambito

delle previsioni contenute nel presente capitolato e fatte salve le eventuali modifiche tempestivamente comunicate dall'Ente;

- il Comune di Sondrio esaminerà il progetto eventualmente richiesto, definirà modifiche e integrazioni necessarie e disporrà l'eventuale affidamento con procedura negoziata diretta prima della scadenza del contratto.

- 4.3 Inoltre il Comune si riserva di disporre la **proroga** per una durata massima pari a **4 mesi** verso gli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del d.lgs. 36/2023. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno due mesi prima della scadenza del contratto.
- 4.4 Resta inteso che è facoltà del Comune non esercitare le opzioni di ripetizione e di proroga di cui ai commi precedenti. L'Operatore Economico non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento, rimborso o indennizzo nel caso in cui il Comune decida di non disporre delle predette opzioni.
- 4.5 Si rammenta infine che in casi eccezionali, qualora vi siano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto, lo stesso Operatore Economico aggiudicatario dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro di un nuovo affidatario, agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti alla data di scadenza e per il periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023 (proroga tecnica).

ART. 5 - IMPORTO A BASE D'ASTA, CORRISPETTIVO E VALORE STIMATO DEL CONTRATTO

- 5.1 L'**importo a base d'asta** del presente appalto ammonta a presunti € **161.928,00** (*euro centosessantunomilanovecentoventotto/00*) per i due anni (24 mesi) di affidamento + IVA se dovuta, importo comprensivo di tutte le prestazioni dovute a norma del presente capitolato speciale d'appalto. Tale importo è stato individuato sulla base dei criteri di cui al comma seguente, nonché sulla base dell'**importo ora/operatore posto a base d'asta** pari a € **26,00** (*euro ventisei*) + IVA, non soggetto a rialzo.
- 5.2 L'importo complessivo a base d'asta è puramente indicativo ed è stato calcolato mediante proiezione sull'intera durata del contratto dei dati emersi negli ultimi anni nella gestione dei TIS (numero medio ore/operatore per utente, numero presunto di utenti, ecc.). Sono in particolare stati individuati i seguenti parametri fissi:
- a) ore/operatore/utente, una tantum, per le ciascuna nuova attivazione TIS (sia per fase conoscenza sia per fase reperimento);
 - b) ore/operatore/utente/mese per gli utenti già attivi TIS;
 - c) ore/operatore/utente, una tantum, per ciascuna attività di valutazione dell'occupabilità del candidato;
 - d) ore/operatore/mese per attività di coordinamento generale del servizio complessivo.
- 5.3 I parametri fissi di cui alle lettere a) e b) e c) sono stati poi moltiplicati per il numero presunto di utenti che si prevede per ciascuna fase operativa, avendo come riferimento il costo orario/operatore di € 26,00 + IVA posto a base d'asta. Si precisa che le ore/utente/mese della fase di "esperienza-tutoraggio" TIS rappresentano una media corrispondente ad un ammontare di ore mensili complessivo che costituisce il limite massimo complessivo di servizio richiedibile all'appaltatore ogni mese, nonché parametro fisso per determinare il corrispettivo dovuto, ma che potrà essere distribuito in misura maggiore o minore ad ogni singolo caso in base alle necessità. A titolo esemplificativo quindi, in presenza di 55 utenti attivi, l'ammontare ore complessivo mensile per l'attività di tutoraggio per tutti gli utenti attivi, e quindi per determinare il corrispettivo dovuto per quel mese sarà di 220 ore (cfr. tabella al comma successivo).
- 5.4 Quanto sopra come meglio specificato nella tabella che segue, redatta su base annua, ove i parametri fissi (cfr. precedente comma 5.2) sono stati evidenziati in giallo mentre i parametri presunti utilizzati dalla stazione appaltante sulla base dei dati storici ai fini di determinare l'importo a base d'asta (numero utenti) sono stati evidenziati in azzurro:

tabella base annua TIS						
COSTO ORA/OPERATORE A BASE D'ASTA			€ 26,00			
TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS)						
NUOVE ATTIVAZIONI	CONOSCENZA		REPERIMENTO			TOTALE
	ore/utente	€/utente	ore/utente	€/utente	n. utenti nuovi anno	
	4	€ 104,00	6	€ 156,00	15	€ 3.900,00
UTENTI GIÀ ATTIVI	ESPERIENZA-TUTORAGGIO					TOTALE
	ore/utente/mese	€/utente/mese	n. utenti (media)	n. mesi		
	4	€ 104,00	55	12		€ 68.640,00
	VALUTAZIONE OCCUPABILITÀ					
	ore/utente	€/utente/anno	n. utenti nuovi anno			
	12	€ 312,00	11			€ 3.432,00
						€ 72.072,00
TOTALE TIS (CONOSCENZA + REPERIMENTO + ESPERIENZA-TUTORAGGIO + VALUTAZIONE OCCUPABILITÀ)						€ 75.972,00
COORDINAMENTO GENERALE						
ore/mese (forfait)	€/ora	€/mese	n. mesi			TOTALE
16	€ 26,00	€ 416,00	12			€ 4.992,00
TOTALE ANNO (TIS E COORDINAMENTO GENERALE)						€ 80.964,00

- 5.5 L'importo di affidamento verrà calcolato prendendo a riferimento l'**importo ora/operatore complessivo offerto** al fine della determinazione dei corrispettivi secondo i criteri della precedente tabella.
- 5.6 L'Operatore economico affidatario sarà comunque obbligato ad effettuare le prestazioni educativo-psicologiche in funzione delle effettive esigenze che si dovessero rendere necessarie, in accordo con il servizio sociale, nel corso della durata del contratto, in ragione del numero e della tipologia di utenti (nuove attivazioni o utenti già attivi) e in linea col corrispondente numero di ore/operatore stimato a forfait nei suddetti parametri fissi.
- 5.7 Pertanto il corrispettivo di spettanza verrà liquidato sulla base dell'importo ora/operatore complessivo offerto in funzione del numero effettivo di utenti e delle attività svolte in relazione alle diverse fasi nonché dei corrispondenti parametri fissi a forfait di cui sopra, a prescindere dai numeri presunti degli utenti qui previsti sulla base dei quali è stata convenzionalmente espressa la base dell'appalto e verrà ad essere convenzionalmente stabilito il valore del contratto. Non potrà tuttavia superarsi il limite di un quinto (in eccesso o in difetto) di tale valore convenzionale (art. 120, comma 9, d.lgs. 36/2023).
- 5.8 Le prestazioni relative al coordinamento generale dovranno essere rese come da capitolato e da offerta tecnica con riferimento al coordinamento complessivo dell'intero servizio, incluse attività di segreteria, programmazione, organizzazione, verifica e monitoraggio. Le relative prestazioni verranno remunerate in parte direttamente con un corrispettivo fisso mensile specifico a forfait, come sopra individuato convenzionalmente nel valore di 16 ore/operatore/mese, a prescindere dal numero di ore effettive rese e dalla qualifica della unità di personale dedicata, mentre la remunerazione della restante parte è da intendersi inclusa nel corrispettivo complessivo del servizio.
- 5.9 Con riferimento alla facoltà di cui ai precedenti art. 4.2 (ripetizione di ulteriori 2 anni) e art. 4.3 (proroga per un massimo di 4 mesi) nonché alla clausola estensiva di un quinto di cui al precedente comma 5.7, il **valore complessivo stimato** del contratto in oggetto è pari a presunti **€ 421.012,80 + IVA**, come da seguente prospetto (al netto dell'IVA):

PERIODO	Importo	Incremento di un quinto	TOTALE netto IVA
1° biennio	€ 161.928,00	€ 32.385,60	€ 194.313,60
2° biennio (ripetizione)	€ 161.928,00	€ 32.385,60	€ 194.313,60
Proroga 4 mesi	€ 26.988,00	€ 5.397,60	€ 32.385,60
TOTALE (al netto di IVA)	€ 350.844,00	€ 70.168,80	€ 421.012,80

- 5.10 Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti e non prevedono il riconoscimento di alcun corrispettivo.
- 5.11 Circa la rilevanza ai fini Iva del servizio, si rappresenta che il servizio consiste in prestazioni di carattere educativo, formativo e di tutoraggio.
- 5.12 Si precisa che gli importi di cui sopra sono onnicomprensivi e comprendono pertanto ogni prestazione e onere previsti dal presente capitolato e dal progetto di gestione presentato in sede d'offerta, il coordinamento (come precisato al precedente punto 5.12), la programmazione e

l'organizzazione delle attività, la formazione e l'aggiornamento del personale, gli oneri assicurativi, ogni onere per il raggiungimento delle sedi dei soggetti ospitanti di volta in volta individuati, le spese di gestione della sede, le altre spese generali e ogni altro onere non previsto dal presente capitolato come a carico della Amministrazione appaltante.

- 5.13 L'importo a base d'asta include € 145.859,76 stimati quali costi della manodopera per tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, come meglio precisato al successivo art. 12. Si specifica che è stata presa come parametro di riferimento la tabella ministeriale costo del lavoro Gennaio 2026, che include quindi già l'applicazione a regime degli importi previsti dalla recente contrattazione collettiva. L'Operatore economico, nella fase di elaborazione dell'offerta, dovrà tenere conto di eventuali rinnovi prevedibili, che non costituiscono circostanza eccezionale (cfr. Sentenza del Consiglio di Stato 26 giugno 2024 n. 05659 e Sentenza del Consiglio di Stato 19 dicembre 2024 n. 10202).
- 5.14 A mente dell'art. 60 del Codice Appalti, è prevista la revisione dei prezzi nei limiti e con le modalità di cui alla normativa vigente, come meglio precisato nel disciplinare di gara.
- 5.15 Il presente contratto è stato valutato in base all'art. 26 del d.lgs. 81/2008 ed è stato rilevato che **non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività**, trattandosi di servizio educativo e formativo e non essendovi comunque alcun "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. L'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pertanto pari a € 0,00 (Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008 n. 3, pubblicata su G.U. n. 64 del 15.03.2008);
- 5.16 Le prestazioni in favore di persone i cui nuclei familiari sono beneficiari dell'Assegno di Inclusione (AdI) oppure in Disagio Economico (Art. 6 c. 9 D.L. 48/2023) risultano finanziate dalle risorse Quota Servizi Fondo Povertà. Tali prestazioni dovranno essere fatturate e rendicontate distintamente secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio di Piano.

ART. 6 - PERSONALE

- 6.1 L'aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare, per le prestazioni descritte ai precedenti articoli, personale professionalmente qualificato, con particolare e comprovata specializzazione o esperienza, in numero adeguato a garantire l'efficienza del servizio.
- 6.2 Devono essere comunicati all'UDP, entro dieci giorni dall'inizio delle attività, i nominativi e i curriculum degli operatori assegnati agli interventi e le modalità di contatto (numero telefono, indirizzo posta elettronica, ecc.), con specificate le relative qualifiche e l'assenza degli impedimenti di cui al successivo comma 6.4, da aggiornarsi in caso di cambiamento nell'assegnazione degli operatori stessi. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro sette giorni all'amministrazione, con l'indicazione del motivo che ha comportato la variazione stessa.
- 6.3 Per le prestazioni descritte ai precedenti articoli l'aggiudicatario deve avvalersi di personale in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- diploma di laurea (anche triennale);
 - diploma di maturità, con esperienza almeno triennale in progetti/interventi di inserimento sociale e/o inserimento lavorativo;
 - diploma di educatore professionale.
- 6.4 Tutto il personale addetto non deve aver mai riportato condanna (con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) per qualsiasi reato che possa incidere sul rapporto di fiducia sotteso alla corretta effettuazione del servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi "contro la moralità pubblica e il buon costume" di cui agli artt. 527 e 528 cod. pen., ai delitti dolosi "contro la persona" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XII, con esclusione del Capo II e delle Sezioni IV e V del Capo III.
- 6.5 Il personale dovrà essere adeguatamente selezionato e tenere un comportamento corretto e decoroso nei confronti dei beneficiari degli interventi, delle loro famiglie e di terzi eventualmente coinvolti,

comunque tale da assicurare un'ottima immagine all'Amministrazione e a tutti i Comuni dell'ambito territoriale di Sondrio.

- 6.6 Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, nel rispetto di quanto stabilito nel d.lgs. 196/2003 e nel regolamento UE 2016/679.
- 6.7 L'utilizzo di volontari, tirocinanti ecc. è consentito solo per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori.
- 6.8 Il contraente dovrà assicurare, con oneri a proprio carico, un'adeguata formazione e l'aggiornamento a tutti gli operatori coinvolti e rispettare quanto proposto in sede di gara. Esso inoltre dovrà garantire la partecipazione del personale alla formazione eventualmente organizzata dall'Ufficio di Piano. Su richiesta dell'UdP, l'aggiudicataria sarà tenuta a comunicare al Comune il programma dettagliato della formazione svolta autonomamente, oltre che a trasmettere il rendiconto relativo alle presenze dei partecipanti.
- 6.9 Il contraente designerà un **coordinatore** in possesso di diploma di laurea (anche triennale) o titolo di studio inferiore, con adeguata esperienza almeno triennale in coordinamento di progetti/interventi di inserimento sociale e/o inserimento lavorativo. Il coordinatore deve essere particolarmente formato sugli aspetti organizzativi e di impostazione del servizio, sulle problematiche dei soggetti fragili/disabili, sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.
- 6.10 Il coordinatore:
- è referente per i rapporti con i responsabili/operatori dell'Ufficio di Piano e direttore responsabile dell'attività complessiva del servizio;
 - coordina tutto il personale in servizio coinvolgendo gli operatori nelle diverse fasi di programmazione, gestione e verifica periodica;
 - dovrà essere abilitato a prendere decisioni immediate per conto dell'aggiudicatario rispetto a problematiche connesse allo svolgimento del servizio;
 - è responsabile della programmazione e organizzazione delle attività, mediante un continuo monitoraggio e la verifica del corretto svolgimento e della conformità al progetto presentato in sede di gara;
 - **dovrà essere reperibile sia telefonicamente sia via e-mail (con numero cellulare e indirizzo mail dedicati) in tutti i giorni lavorativi dell'UdP nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 17:00.**
- 6.11 L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto della normativa regionale, delle altre norme di legge e regolamenti vigenti in materia.
- 6.12 L'aggiudicatario dovrà garantire la continuità del servizio tramite l'impiego, nel limite del possibile, del medesimo personale. In caso di avvicendamento, l'aggiudicatario deve garantire adeguate sostituzioni entro 14 giorni.
- 6.13 Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul possesso dei requisiti richiesti in capo al personale ed ha facoltà di chiedere all'aggiudicataria l'immediata sostituzione (entro tre giorni lavorativi) del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI SONDRIO

- 7.1 Saranno a carico del Comune di Sondrio i seguenti oneri, oltre a ogni altro onere derivante dal presente capitolato:
- a) i corrispettivi per le prestazioni effettuate dagli operatori impiegati dall'aggiudicatario nella misura definita in sede di gara e secondo i criteri sopra specificati all'art. 5;
 - b) le indennità eventualmente destinate ai beneficiari degli interventi;
 - c) la stipulazione delle convenzioni con i soggetti che ospitano i beneficiari dei diversi interventi (TIS) e gli eventuali oneri assicurativi (in particolare copertura assicurativa per infortuni sul lavoro INAIL).

ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

8.1 L'affidatario dovrà svolgere la propria attività nel rispetto, oltre che del presente capitolato, dei seguenti elementi:

- Progetto tecnico presentato in sede di gara;
- "Norme generali" e "Linee Guida TIS 2021" (Allegati 1 e 2 al presente Capitolato speciale);

8.2 In particolare l'affidatario sarà tenuto a:

- a) utilizzare un numero di operatori congruo agli interventi programmati e al progetto tecnico presentato, assumendo tutte le spese direttamente o indirettamente inerenti il personale;
- b) incaricare un coordinatore, comunicando all'UdP generalità e contatti per la reperibilità dello stesso (cfr. precedente art. 6.10), che dovrà gestire gli operatori impiegati nei diversi interventi, essere di riferimento per gli operatori dell'Ufficio di Piano, svolgere tutta l'attività amministrativa in capo all'affidatario; e
- c) contribuire alla definizione di un progetto individualizzato, per ciascun destinatario dei TIS, in collaborazione con il servizio sociale di base, e garantire il monitoraggio e la valutazione di ogni progetto;
- d) segnalare immediatamente, e comunque non oltre 15 giorni consecutivi, l'eventuale interruzione imprevista e non programmata degli interventi attivati;
- e) predisporre e inviare una relazione relativa all'andamento complessivo dell'attività, con cadenza semestrale;
- f) predisporre su richiesta del servizio una relazione individuale sull'andamento e gli esiti dei TIS;
- g) rispettare le norme in materia di tutela dei dati personali;
- h) presentare fattura mensile elettronica distinta rispettivamente per le funzioni correlate ai TIS finanziati con fondi comunali e con Fondo Povertà per beneficiari di A.D.I. o individui nelle medesime condizioni di fragilità socio-economica come indicato all'art. 5.16, allegando alle stesse il modulo di rendicontazione predisposto dall'Ufficio di Piano;
- i) assumersi ogni responsabilità in caso di infortunio degli operatori ed in caso di danni arrecati a persone o cose, in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto;
- j) completo risarcimento, se dovuto, di eventuali danni provocati a persone o cose;
- k) sostenere le spese relative alla fase di passaggio di consegne;
- l) sostenere ogni onere per gli spostamenti degli operatori al fine del raggiungimento delle sedi di svolgimento dei TIS;
- m) sostenere le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale.
- n) sostenere ogni eventuale onere relativo alle attività ed in generale all'ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesto da qualsivoglia disposizione prevista dalle norme di legge vigenti;
- o) sostenere ogni altro onere non previsto dal presente capitolato come a carico del Comune di Sondrio.

8.3 Inoltre l'appaltatore sarà tenuto all'osservanza dei seguenti obblighi al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, in osservanza dell'art. 57 e dell'Allegato II.3 del Codice nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto interministeriale 20 giugno 2023 "*Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati*":

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, di detto Allegato II.3: assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per garantire sia l'occupazione giovanile (giovani con età inferiore ai 36 anni), sia l'occupazione femminile, come da impegno assunto al momento della presentazione dell'offerta;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo Allegato II.3 e solo qualora l'operatore economico occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50: consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla situazione

del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; la relazione dovrà essere corredata dalla prova dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali (laddove presenti) e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo Allegato II.3 e solo qualora l'operatore economico occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti: consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (ossia una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta; la relazione dovrà essere corredata dalla prova dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali, laddove presenti.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

- 9.1 L'Operatore Economico aggiudicatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
- 9.2 Il Comune potrà richiedere all'Operatore Economico aggiudicatario in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione in materia di assolvimento degli obblighi gravanti sul datore di lavoro con particolare riferimento agli obblighi previdenziali ed assicurativi, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa
- 9.3 A norma di legge nonché ai fini di cui sopra, il Comune acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Operatore Economico aggiudicatario sia al momento dell'aggiudicazione che prima del saldo finale, che in qualsiasi altro momento risulti opportuno al fine del pagamento dei corrispettivi dovuti (salvo il termine di validità legale del DURC).
- 9.4 Nel caso di ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- 9.5 Si intendono qui richiamate e pienamente operative tutte le previsioni di legge in merito all'intervento sostitutivo della stazione appaltante in materia di pagamenti di contributi dovuti e non versati e/o di retribuzioni non corrisposte. In particolare, il Comune potrà richiedere all'Operatore Economico aggiudicatario di fornire immediatamente qualsivoglia documentazione/informazione ritenuta necessaria al fine di accertare i presupposti di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. 36/2023. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato, il Comune si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
- 9.6 Ai sensi dell'art. 117, comma 3, d.lgs. 36/2023, il mancato adempimento dell'Operatore Economico aggiudicatario agli obblighi di cui sopra conferisce al Comune il diritto di riscuotere la garanzia definitiva di cui al medesimo art. 117 al fine di provvedere al pagamento diretto di cui al comma 6 dell'art. 11 d.lgs. 36/2023.

- 9.7 In caso di ricorso a contratto di lavoro diverso da quello subordinato, qualora ammesso dalla normativa vigente, l'Operatore economico aggiudicatario dovrà comunque corrispondere al collaboratore/lavoratore un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e che tenga conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. In tale ipotesi, l'Amministrazione potrà chiedere in qualsiasi momento copia del contratto di lavoro, nonché ogni altra documentazione/informazione ritenga utile, sia all'Operatore economico aggiudicatario che al lavoratore.
- 9.8 In generale il Comune di Sondrio potrà chiedere in qualsiasi momento sia all'Operatore Economico aggiudicatario che al lavoratore interessato copia dei contratti di lavoro del personale utilizzato per lo svolgimento del presente contratto, nonché ogni altra documentazione/informazione connessa ritenga utile, con riserva di segnalare agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate.

ART. 10 -RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

- 10.1 L'Operatore Economico affidatario è responsabile per quanto concerne il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008. In particolare, dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e, se presente, del medico competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008.
- 10.2 L'Operatore Economico affidatario, inoltre, dovrà produrre, a norma dell'art. 26, comma 1, lett. a), n. 2), del citato d.lgs. 81/2008 apposita autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) inerente al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione al servizio in oggetto, mediante compilazione dell'apposito modello ("Autocertificazione Operatore Economico") che verrà fornito dal Comune.
- 10.3 Si evidenzia che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi ed interferenze) in quanto non esistono rischi connessi all'interferenza tra le attività, in base alle modalità di strutturazione del servizio. Il presente contratto è stato valutato in base all'art. 26 del d.lgs. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi, trattandosi di servizio di natura intellettuale e non essendovi alcun "contatto rischioso" tra il personale dell'Operatore Economico affidatario. L'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pari a zero (Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008 n. 3, pubblicata su G.U. n. 64 del 15.03.2008).

ART. 11 -RISPETTO NORMATIVA SU RISERVATEZZA DATI PERSONALI

- 11.1 L'Operatore Economico affidatario è tenuto all'osservanza del regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni indicando il responsabile in materia di riservatezza dei dati personali (privacy), al quale l'Ente, in quanto titolare dei dati, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
- 11.2 L'Operatore Economico affidatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato che effettua le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
- 11.3 L'Operatore Economico affidatario si impegna a non pubblicare in alcuna forma e soprattutto a non diffondere attraverso i canali web immagini fotografiche e video degli utenti.
- 11.4 L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dall'Operatore Economico affidatario, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.
- 11.5 Il Comune, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Operatore Economico affidatario nello svolgimento del rapporto contrattuale, nel rispetto della legge n. 241/1990 e s. m. e i., nonché dell'art. 35 del d.lgs. 36/2023.
- 11.6 In ossequio a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati forniti dai partecipanti verranno trattati

esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

ART. 12 -COSTI DELLA MANODOPERA

12.1 Riguardo al costo del personale, si precisa che il presente appalto è considerato ad alta intensità di manodopera, così come definito all'art. 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 del d.lgs. 36/2023.

12.2 Ai fini dell'art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante nel determinare l'importo posto a base di gara ha considerato, tra l'altro, i costi della manodopera stimati come segue.

- ha preso a riferimento il recente *Contratto collettivo per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo* sottoscritto tra le parti il 5 marzo 2024 e le tabelle costo del lavoro recepite con D.D. 30/2024 del 14 giugno 2024 Ministero Lavoro e Politiche Sociali come prudenzialmente incrementate dal "Premio Territoriale di Risultato" previsto nel relativo Contratto integrativo provinciale (CIP) stipulato tra le parti il 27 settembre 2024 per il Quadriennio 2024-2027;
- indi, ha individuato il livello di inquadramento D2 come quello compatibile con le prestazioni educative (prevalenti) qui richieste;
- con riferimento alle suddette tabelle del costo del lavoro, tenuto conto dell'ultimo incremento retribuzioni previsto dal citato CCNL con decorrenza da gennaio 2026 e considerate n. 1.548 ore annue mediamente lavorate (dato da tabelle ministeriali), ha calcolato in € 23,42 il corrispondente costo orario, qui convenzionalmente assunto quale parametro di riferimento;
- infine, richiamata la tabella di cui al precedente art. 5.4, e in particolare il monte ore stimato da lì desumibile pari a complessive 3.114 ore/operatore/anno, ha individuato il seguente costo complessivo della manodopera:

livello	Costo orario manodopera	Ore anno/ operatore previste	Costo manodopera 1 anno	Costo manodopera 2 anni
D2	€ 23,42	3.114	€ 72.929,88	€ 145.859,76

12.3 Pertanto si indica in € 145.859,76 il costo della manodopera per tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, con la precisazione che il numero di ore anno/operatore previsto corrisponde a quello risultante sulla base dei parametri fissi e dei criteri di cui al precedente art. 5, commi da 5.2 a 5.4, individuato come plausibile in relazione alle prestazioni richieste nel presente capitolato ed ai fini del presente articolo (indicazione dei costi della manodopera considerati dalla stazione appaltante, non ribassabili, al fine di determinare l'importo posto a base di gara), senza che ciò costituisca in alcun modo vincolo o riferimento contrattuale. Il numero effettivo di ore/operatore dipenderà dall'organizzazione interna dell'Operatore economico affidatario, fermo restando il raggiungimento dei risultati qui richiesti.

12.4 L'offerta non potrà avere uno scostamento eccessivo, tenuto conto dell'incidenza del costo del lavoro. Dovrà sempre essere garantita l'osservanza delle retribuzioni minime salariali così come stabilito in sede di contrattazione collettiva. Pertanto non sono ribassabili le spese relative al costo del personale sotto i minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e le misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

12.5 Fanno carico all'Operatore economico affidatario, e pertanto si intendono compresi nel corrispettivo offerto, tutti gli oneri, compresi quelli della sicurezza, dovuti sulla base delle norme vigenti in connessione con l'esecuzione del contratto.

ART. 13 – CLAUSOLA SOCIALE

- 13.1 Qualora per effetto della aggiudicazione della presente procedura di gara si sia verificato un cambio di gestione nel servizio, al fine di garantirne la continuità e i livelli minimi di qualità in virtù dell'esperienza specifica maturata, il nuovo appaltatore è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione, ivi incluse, se previste, le disposizioni in merito alla riassunzione del personale dell'operatore uscente.
- 13.2 Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del d.lgs. 36/2023 i contratti collettivi rilevanti sono quelli nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del presente appalto. A tal fine l'appaltatore si obbliga al rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di salvaguardia dell'occupazione del personale in forza al gestore uscente.
- 13.3 Al fine di assicurare la continuità del servizio, l'appaltatore, conformemente al "Piano di assorbimento" del personale presentato in sede di gara, si impegna a garantire la prosecuzione dell'utilizzo del personale dipendente già impiegato dal precedente affidatario salvo, in ogni caso, il rispetto di ulteriori specifiche normative in materia, purché le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione dell'operatore subentrante e con le esigenze tecniche, organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto (come da parere espresso dall'ANAC A.G. 25/2013 e dalle Linee Guida ANAC n. 13).
- 13.4 L'attuale appaltatore (operatore uscente) è "SOL.CO SONDRIO Solidarietà e cooperazione Consorzio di cooperative sociali", con sede in Sondrio, C.F. e p. IVA 00588050146, che svolge pressoché il medesimo servizio in gara. Il personale utilizzato da SOL.CO con contratto di lavoro subordinato per l'erogazione del servizio è assunto con CCNL Cooperative sociali (codice alfanumerico unico ex art. 16-quater legge 120/2020: T151). L'organigramma di tale personale è indicato nella tabella Allegato 3 al presente capitolato, che riporta le informazioni fornite dal medesimo operatore (riferimento: data 18/07/2025). Come risulta da detto Allegato 3, ed a titolo puramente informativo, si sottolinea che SOL.CO si avvale anche di lavoratori con contratto di lavoro diverso da quello subordinato, nel rispetto della normativa vigente (cfr. dichiarazione: "*nel servizio in oggetto il Consorzio SOL.CO si è avvalso anche di liberi professionisti...*"), e pertanto che il servizio in affidamento, ossia quello nell'entità stimata nella tabella di cui al precedente art. 5.4 per un impegno di 3.114 ore/operatore/anno, viene attualmente reso solo in parte – minoritaria – tramite il personale dipendente oggetto della presente clausola sociale (cfr. dati inseriti da SOL.Co nella colonna "Numero medio ore lavoro/mese riferito a servizio in oggetto" della tabella Allegato 3).
- 13.5 La Stazione appaltante sarà estranea alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola.
- 13.6 Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza del subentrante.
- 13.7 La presente clausola sociale viene specificamente sottoscritta in sede di produzione di offerta nella procedura di gara per l'affidamento del servizio, in applicazione dell'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

ART. 14 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 14.1 Responsabile unico del progetto (RUP) del presente contratto è il Dirigente *pro tempore* del Settore servizi alla persona o suo delegato, con le funzioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2023.
- 14.2 Prima dell'inizio dell'esecuzione il Comune provvederà a individuare il direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

- 14.3 Spettano al direttore dell'esecuzione del contratto tutti i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali, il tutto secondo le norme che regolano la materia.

ART. 15 -AVVIO DELL'ESECUZIONE

- 15.1 L'Operatore Economico affidatario sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione per dare avvio all'esecuzione del contratto.
- 15.2 Qualora, in relazione all'andamento della procedura di affidamento dell'appalto o di altre circostanze, si renderà necessario e urgente garantire l'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'appalto anche prima della stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento potrà autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni, dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace (esecuzione anticipata del contratto).

ART. 16 – VERIFICA DI CONFORMITÀ: CONTROLLI A CAMPIONE

- 16.1 Poiché le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentirebbero la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni, il Comune si riserva di effettuare, a sua discrezione, controlli a campione in corso di esecuzione (trattandosi qui di appalto di servizi con prestazioni continuative, per loro natura verificabili solo in corso di esecuzione) con modalità e tempi comunque idonei a monitorare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e al progetto proposto in sede di offerta.
- 16.2 I controlli, documentali o in loco, potranno essere effettuati a scelta discrezionale del Comune, in qualsiasi momento, senza necessità di particolari formalità preliminari o tempi di preavviso, con le modalità di volta in volta ritenute opportune, in occasione di qualsiasi prestazione, di norma a cura dello stesso direttore dell'esecuzione (o di suo delegato), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare l'esecutore (ossia l'Operatore Economico aggiudicatario) potrà – a scelta del soggetto incaricato – essere invitato e presenziare ai controlli nella persona del titolare o altro rappresentante dell'impresa.
- 16.3 Ciascun controllo consisterà negli accertamenti e nei riscontri che il direttore dell'esecuzione riterrà necessari. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, il direttore dell'esecuzione o suo delegato potrà presenziare a qualsiasi delle attività e assumere informazioni, anche nel corso delle stesse, chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione, monitorare il rispetto degli orari e in generale il regolare svolgimento del servizio al fine di constatare il rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e del progetto presentato, l'efficienza e l'efficacia della gestione, nonché l'idoneità del personale utilizzato dall'Operatore Economico affidatario.
- 16.4 Il direttore inviterà l'esecutore (nella persona del legale rappresentante e/o del coordinatore di cui all'art. 6.9 e 6.10) ad assistere alle operazioni, senza necessità di particolari formalità o tempi di preavviso.
- 16.5 Per ciascun controllo, il direttore dell'esecuzione redigerà apposito processo verbale e lo trasmetterà al RUP per gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 17 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- 17.1 A seguito dell'ultima prestazione, il certificato di regolare esecuzione viene emesso dal RUP o dal direttore dell'esecuzione (se nominato), entro il termine di 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto (art. 50, comma 7, del d.lgs. 36/2023).
- 17.2 La verifica viene conclusa entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, salva estensione per motivato prolungarsi delle operazioni.
- 17.3 Nell'ambito del procedimento di verifica, il RUP effettua tutte le operazioni e valutazioni necessarie al fine di accertare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche

tecniche, economiche e qualitative è stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e, ricorrendone i presupposti, rilascia il certificato di regolare esecuzione

- 17.4 Dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite nonché allo svincolo della garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 27 dell'allegato II.14.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

- 18.1 L'Operatore Economico affidatario assumerà tutte le responsabilità per danni di qualsiasi natura che dovessero occorrere, in relazione all'espletamento del servizio ed a cause ad esso connesse, ai beneficiari degli interventi, al proprio personale impiegato, al Comune o a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'impresa.
- 18.2 In particolare, in ogni caso l'affidatario risponde in proprio e direttamente ai destinatari degli interventi per qualsiasi eventuale danno che occorresse ai beneficiari. In caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità civile dell'Amministrazione o di Dirigenti/personale/amministratori in relazione a fatti verificatisi in vigenza del presente contratto, l'Operatore Economico risponde per qualsiasi azione/omissione connessa alle prestazioni di cui al presente contratto e quindi solleverà l'Amministrazione e/o i Dirigenti/il personale/gli amministratori da ogni e qualsivoglia responsabilità.
- 18.3 L'affidatario dovrà pertanto procedere alla stipula di apposita polizza assicurativa cumulativa globale RCT-RCO con primaria Compagnia di assicurazione per la copertura dei suddetti rischi per un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 e con un massimale per ciascun sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00, ferma restando la responsabilità anche per eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali.
- 18.4 Detta polizza deve prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune e dei suoi dipendenti. Fra i terzi devono essere espressamente annoverati l'Amministrazione comunale (Comune di Sondrio), i beneficiari degli interventi e le famiglie che devono essere considerati anche terzi fra loro.
- 18.5 L'esistenza di tale polizza non libera l'Operatore Economico affidatario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza dovrà essere trasmessa al Comune entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO E CREDITO

- 19.1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, è vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
- 19.2 È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante.

ART. 20 – SUBAPPALTO

- 20.1 Il subappalto è regolato dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023 nonché dal punto 8. del Disciplinare di gara.
- 20.2 È vietato affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione del presente contratto ad alta intensità di manodopera.
- 20.3 Si richiama la lettera c) del comma 4 dell'art. 119, a norma del quale il subappalto potrà essere autorizzato purché in sede di offerta all'interno del eDGUE l'appaltatore abbia indicato la parte del servizio che intende subappaltare.

ART 21 - GARANZIA DEFINITIVA

- 21.1 L'Operatore Economico aggiudicatario deve costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione e comunque nei modi,

forme ed importi di cui all'art. 117 del d.lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del gestore, ivi compreso il maggior prezzo da pagare nel caso di diversa assegnazione del servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Operatore Economico aggiudicatario stesso.

- 21.2 Resta salvo per l'Amministrazione l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.
- 21.3 La garanzia può essere costituita, a scelta del contraente, sotto forma di cauzione o di fideiussione in uno dei seguenti modi:
- cauzione mediante accredito, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria: Banca Crédit Agricole di Sondrio (SO) - codice IBAN: IT70 S 06230 11010 000015187280 intestato al Comune di Sondrio (causale: "*Garanzia definitiva appalto servizio Tirocini di Inclusione Sociale*" o simile);
 - fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 106, comma 3, d.lgs. 36/2023, presentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussoria nei confronti del Comune.
- 21.4 In caso di fideiussione, i concorrenti, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
- 21.5 Si raccomanda di prendere visione del documento denominato "*GARANZIE FINANZIARIE: SUGGERIMENTI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E ALTRI BENEFICIARI*" rinvenibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>, nonché della Comunicazione congiunta Anac, Banca d'Italia e Ivass, di aggiornamento della precedente, denominata "*GARANZIE FINANZIARIE INDICAZIONI OPERATIVE PER LE VERIFICHE DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ALTRI BENEFICIARI*", pubblicata sul sito di ANAC il 18 luglio 2025 e rinvenibile al link <https://www.anticorruzione.it/en/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.
- 21.6 La fideiussione dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito, nonché:
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - essere intestata a tutti gli eventuali operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzio stabile.
- 21.7 La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte del Comune della garanzia provvisoria presentata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario. In tal caso il Comune si riserva di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- 21.8 La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, che avverrà entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto (salva estensione motivata del termine), con contestuale svincolo e restituzione all'Operatore Economico affidatario. Essa pertanto dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sino alla data di emissione di detto certificato.
- 21.9 Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, l'Operatore Economico affidatario è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi,

in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore (art. 117, comma 3, d.lgs. 36/2023).

- 21.10 Il Comune ha inoltre diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
- 21.11 Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto, la garanzia è escussa nella misura intera, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.
- 21.12 In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria/assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 22 - STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

- 22.1 L'appaltatore sarà tenuto a stipulare un apposito contratto in forma pubblico-amministrativa e con modalità elettronica, con l'assistenza del Segretario comunale, le cui spese, nessuna esclusa, saranno poste a suo esclusivo carico (art. 18 del d.lgs. 36/2023). Qualora, senza giustificati motivi, non adempia a tale obbligo entro il termine all'uopo fissato dal Comune di Sondrio, quest'ultimo può dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione ed incamerare la garanzia provvisoria.
- 22.2 La stipulazione del contratto è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste per l'accertamento delle condizioni richieste dalla normativa vigente, con riferimento anche alla normativa "antimafia".
- 22.3 Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, ivi comprese le relative eventuali variazioni in corso di esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario.
- 22.4 Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria il valore del contratto verrà individuato nell'importo di aggiudicazione.
- 22.5 L'importo esatto da versare, nonché le modalità di versamento saranno rese note successivamente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, che avverrà con le forme previste dall'art. 90, comma 1, del d.lgs. 36/2023. A titolo meramente informativo, si tenga presente che, salve eventuali riduzioni e/o esenzioni di legge connesse alla natura giuridica dell'appaltatore, i diritti di segreteria riferiti all'importo a base d'asta qui previsto ammontano a circa 1.055 euro, l'imposta di registro ammonta a 200 euro e l'imposta di bollo ammonta a 120 euro (Allegato I.4 e art. 18, comma 10, del d.lgs. 36/2023).

ART. 23 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 23.1 Il corrispettivo offerto resterà fisso ed invariabile e valido per tutta la durata del contratto, salva la clausola revisione prezzi di cui al precedente art. 5.13.
- 23.2 L'Operatore Economico affidatario è tenuto ad emettere regolare fattura elettronica, come previsto nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (art. 1, commi da 209 a 214, legge 244/2007). Per maggiori informazioni sulla fatturazione elettronica si rinvia alla pagina sito web del Comune di Sondrio che al momento è: <https://www.comune.sondrio.it/servizio/fattura-elettronica-pa> sarà onere dell'appaltatore verificare l'indirizzo in caso di eventuali aggiornamenti del sito. Ai fini dei presenti adempimenti, i dati necessari alla fatturazione elettronica nei confronti del Comune di Sondrio sono i seguenti:

Denominazione Ente	Comune di Sondrio
Codice univoco ufficio	UFEMQG
Nome dell'ufficio	Uff eFatturaPA

- 23.3 L'appaltatore dovrà provvedere senza ritardi alla emissione della fattura elettronica con cadenza mensile e posticipata all'esecuzione del servizio, in coerenza con la legge (artt. 21 e 23 d.P.R. 633/1972) al fine di evitare un danno al fisco per mancato incasso dell'IVA dovuta, sanzionato per legge. In particolare, entro il giorno 20 di ogni mese, l'aggiudicatario invierà al Comune le fatture relative alle prestazioni rese nel mese precedente, che dovranno riportare: i riferimenti del contratto, della determinazione dirigenziale di impegno di spesa, del Codice Identificativo di Gara (CIG), laddove previsto del CUP¹, del mese di riferimento e del numero e tipologia degli utenti. Inoltre, per i beneficiari AdI o in simili condizioni di disagio socio-economico, l'affidatario dovrà produrre tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa in materia di Fondo Povertà (Linee guida vigenti ed eventuali successivi aggiornamenti) al fine di procedere alla rendicontazione ministeriale delle spese relative alle prestazioni affidate. Ogni fattura mensile dovrà essere obbligatoriamente corredata da scheda di rendicontazione come da fac-simile che verrà fornito dall'Udp.
- 23.4 I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura dal sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, previo accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste. La liquidazione verrà effettuata dal dirigente del Settore competente o da suo delegato.
- 23.5 In adempimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 l'appaltatore dovrà sottoscrivere in sede di contratto apposito impegno di assumere il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla legge citata. In caso di mancato rispetto delle modalità di pagamento previste dalla legge 136/2010 il contratto si intenderà risolto di diritto.
- 23.6 Prima di procedere a ciascun pagamento, il Comune acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti a favore dei dipendenti.
- 23.7 Ai sensi del comma 917, art. 1 lettera b) della legge 205 del 27.12.2017, le eventuali prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro del presente contratto dovranno essere da questi ultimi fatturate all'appaltatore principale a mezzo di fattura elettronica, le cui specifiche sono state definite con provvedimento Agenzia Entrate prot. n. 89757/2018 e circolare 8/2018.
- 23.8 Il Comune, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Operatore Economico aggiudicatario o il pagamento di penalità, potrà a sua scelta procedere mediante incameramento parziale o totale della garanzia definitiva ovvero detraendo il corrispondente importo da quanto dovuto all'Operatore Economico aggiudicatario.
- 23.9 In caso di eventuale controversia giudiziaria che accerti l'esistenza di irregolarità e vizi imputabili all'Operatore Economico aggiudicatario, il Comune avrà diritto di rivedere tutte le somme eventualmente già corrisposte e/o ricevute.

¹ Si rammenta che l'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio nonché, relativamente ai soli eventuali beneficiari che siano anche percettori di AdI o in simili condizioni di disagio socio-economico, con risorse Quota Servizi Fondo Povertà tempo per tempo fruibili dal Comune di Sondrio, individuate come segue al momento della approvazione del presente Capitolato speciale:

- CUP H51E18000320001 - FONDO POVERTÀ anno 2018
- CUP H51B19000640001 - FONDO POVERTÀ anno 2019
- CUP H51B20000750001 - FONDO POVERTÀ anno 2020
- CUP H51H21000020001 - FONDO POVERTÀ anno 2021
- CUP H51H22000200001 - FONDO POVERTÀ anno 2022
- CUP H51H23000110001 - FONDO POVERTÀ anno 2023

ART. 24 - PENALI

- 24.1 L'Operatore Economico affidatario nell'esecuzione del contratto ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alla legge e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, al presente capitolato, agli eventuali specifici impegni assunti in sede di offerta, nonché alle istruzioni che gli vengono comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.
- 24.2 In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base a quanto disposto nei successivi articoli, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penali, fatto sempre salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
- a. **Utilizzo di personale privo dei titoli richiesti o ritenuto non idoneo o che abbia manifestato condotte omissive o inadeguate:** € 500,00 per la prima contestazione; oltre la prima ci si riserva di risolvere il contratto (cfr. precedente art. 6.6, 6.7, 6.12);
 - b. **Mancato rispetto di quanto previsto dal progetto presentato in sede di gara:** € 500,00 per ogni contestazione (cfr. precedente art. 5);
 - c. **Mancato rispetto dei tempi di attivazione dei TIS:** € 500,00 per ogni contestazione (cfr. art. 14);
 - d. **Omessi adempimenti amministrativi, ritardo nell'emissione delle fatture o di trasmissione delle relazioni periodiche** (cfr. precedente artt. 6.3, 6.9.p, 6.9.q, 9.1.t, 25.3): € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 - e. **Mancato rispetto degli obblighi finalizzati a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità** (cfr. precedente art. 8.3): da € 50,00 a € 300,00 per ogni irregolarità, in ragione della gravità;
 - f. **Mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dal presente capitolato:** da € 500,00 a € 1.000,00 per ogni irregolarità, in ragione della gravità.
- 24.3 L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una contestazione scritta e circostanziata dell'inadempienza, trasmessa via P.E.C. alla quale l'Operatore Economico affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. In caso di mancato riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, il Comune adotterà un provvedimento di applicazione della penale che sarà comunicato all'Operatore Economico affidatario con uno dei mezzi citati.
- 24.4 L'Amministrazione potrà trattenere l'importo della penale direttamente sulla garanzia definitiva ovvero detraendo lo stesso dall'importo dovuto all'appaltatore dalle fatture mensili dovute alle prestazioni. La somma depositata a titolo di garanzia dovrà essere reintegrata, in caso di utilizzo, entro il termine di cui al precedente art. 21.9.
- 24.5 È in ogni caso fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'Operatore Economico affidatario per i maggiori danni dallo stesso causati mediante i ritardi e gli inadempimenti di cui sopra, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti a norma del successivo articolo.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 25.1 L'inadempimento da parte dell'Operatore Economico affidatario degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile.
- 25.2 Il contratto potrà in ogni caso venir risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione di volersi valere della clausola risolutiva espressa (fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni) nei seguenti casi:
- a. fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'impresе;
 - b. cessione dell'azienda, ove il Comune non continui il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;

- c. frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; sospensione arbitraria dell'appalto senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
 - d. manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
 - e. abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività da parte dell'Operatore Economico affidatario, senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
 - f. applicazione di n. 3 penali, sempre che si tratti di inadempimenti gravi, tali da non far ritenere perseguibile il rapporto in considerazione di prevedibili ulteriori future violazioni, ovvero di n. 5 penali a prescindere dalle motivazioni;
 - g. mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
 - h. venir meno da parte dell'appaltatrice dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività previste;
 - i. mancato rispetto degli impegni assunti con il "Patto di Integrità";
 - j. utilizzo di personale privo dei requisiti culturali o morali richiesti o non idoneo o che abbia manifestato comportamento inadeguato, oltre la prima contestazione;
 - k. mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'Amministrazione;
 - l. grave violazione della riservatezza di dipendenti o di altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento;
 - m. mancata ottemperanza da parte dell'Operatore Economico affidatario di norme imperative di legge o regolamentari;
 - n. grave inosservanza delle norme di leggi, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;
 - o. negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
- 25.3 La risoluzione di diritto opererà inoltre in ogni altra ipotesi prevista dalla legge e con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 122 d.lgs. 36/2023.
- 25.4 La risoluzione si verificherà di diritto quando una delle parti dichiarerà per iscritto via PEC all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva, senza che l'appaltatore abbia nulla da eccepire.
- 25.5 Inoltre, qualora si verificassero, da parte dell'appaltatore, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio, o in caso di recidiva nelle carenze richiamate al precedente articolo, o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, anche se riferito ad una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, il Comune potrà, previa intimazione scritta ad adempiere, risolvere il contratto.
- 25.6 In caso di risoluzione di cui al presente articolo, il compenso da riconoscere a favore dell'appaltatore corrisponde alle sole prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fino al giorno della cessazione dell'esecuzione dell'appalto.
- 25.7 In caso di risoluzione, e comunque in ogni altro caso di cessazione anticipata del contratto per causa imputabile all'appaltatore, lo stesso incorre nella perdita della garanzia definitiva che resta incamerata dall'Amministrazione, anche in rivalsa su eventuali crediti e fatture da liquidare, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito (in particolare: maggiore spesa conseguente al nuovo contratto).

ART. 26 - RECESSO ANTICIPATO

- 26.1 L'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e dandone preavviso scritto via PEC con un preavviso di almeno trenta giorni, oltre che nei casi previsti dall'articolo 123 del d.lgs. 36/2023, anche nei seguenti casi:
- a. giusta causa;
 - b. qualora, per disposizioni normative e/o mutamenti di carattere organizzativo, l'Amministrazione debba adottare misure diverse da quelle oggetto del presente capitolato.
- 26.2 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Operatore Economico;
 - b. ogni altra fattispecie, diversa da quelle indicate all'articolo precedente, che faccia comunque venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'appalto.
- 26.3 In caso di recesso di cui al 1° comma, l'Amministrazione verserà all'Operatore Economico una somma pari al compenso delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fino al giorno della cessazione dell'appalto, rinunciando espressamente l'Operatore Economico, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..
- 26.4 Inoltre l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dandone preavviso scritto via PEC di almeno 40 giorni. In tal caso, l'Amministrazione verserà all'Operatore Economico affidatario quale indennizzo/corrispettivo a qualsiasi titolo dovuto, incluso quello risarcitorio ed a ristoro di qualsiasi pretesa (con rinuncia espressa a far valere azioni o pretese nei confronti del Comune), una somma pari:
- a. al compenso delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fino al giorno della cessazione dell'appalto;
 - b. al 10% del valore del servizio non eseguito (con riferimento al quantitativo stimato contrattuale e al costo ora/operatore applicato al momento in cui è stato comunicato il recesso).
- 26.5 All'Operatore Economico è consentito recedere, in tutto o in parte, dal contratto prima della sua scadenza, esclusivamente per giusta causa o forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a due mesi, da comunicarsi via PEC; in caso di recesso dell'Operatore Economico al di fuori delle ipotesi tassative qui previste e/o di mancato rispetto del termine di preavviso, l'Amministrazione incamererà l'intera garanzia definitiva, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito.

ART. 27 - SOSTITUZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

- 27.1 In qualsiasi caso si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'Operatore Economico affidatario in corso di contratto, nonché in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'esecutore o di risoluzione del contratto, il Comune, a sua discrezionalità, affiderà lo stesso ad altro operatore individuato tramite una tra le procedure di scelta del contraente consentite dalla normativa tempo per tempo vigente oppure, ove ne ricorrano i presupposti.

ART. 28 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

- 28.1 Qualora l'Operatore Economico affidatario non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali superiori costi subiti dal Comune.

ART. 29 - CONTROVERSIE

- 29.1 Per qualsiasi controversia nascente dal presente Capitolato e dal contratto di appalto sarà esclusivamente competente il Foro di Sondrio.
- 29.2 È esclusa la clausola arbitrale.

ART. 30 - RINVIO AD ALTRE NORME

- 30.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla normativa sia generale sia speciale vigente in materia, con particolare riferimento al d.lgs. 36/2023.
- 30.2 L'Operatore Economico affidatario è tenuto anche al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, nulla potendo pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Allegati al Capitolato:

- 1) Norme Generali approvate dalla Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale di Sondrio nella seduta del 09/07/2025
- 2) Linee Guida TIS 2021 "*Progetto Impresa Solidale – Linee guida (ver. 2.0 mar. 2021)*"
- 3) Elenco del personale dipendente dell'operatore uscente